

Oltre le polemiche. L'inquadramento del caso

Falso in bilancio «graziato» solo con limiti

■ L'inserimento dei reati di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile, come modificati nel 2002 - accanto ad alcune fattispecie di falso (in scrittura privata e atto pubblico) previste dal Codice penale comune ritenute strumentali all'esportazione illecita di capitali - ha dato luogo a una polemica politica molto aspra (del tutto impropriamente si è parlato di «amnistia»). La *querelle* non ha peraltro tenuto conto di un profilo tecnico importante: ossia che la ricomprensione di esso tra i reati non punibili era anch'essa resa necessaria dal rischio dell'"autodenuncia".

In verità è prevista un'importante linea di collegamento: la copertura penale opera soltanto per quei falsi in bilancio che sono in qualche modo collegati (cosiddetta «correlazione specifica») con i reati fiscali estinguibili dallo scudo. Il che significa che se, ad esempio, i risultati di un bilancio falso per occultamento di ricavi vengono posti a base di una dichiarazione dei redditi o Iva infedele per superamento delle soglie quantitative di punibilità la copertura opera.

Se, invece, questo "collegamento specifico" con i reati tributari non sussiste (come nel bilancio falsificato mediante ipervalutazione delle poste passive per non perdere gli affidamenti bancari o poter partecipare a un appalto), l'estinzione non sussiste. E la stessa precisazione va fatta anche per quanto riguarda le altre fattispecie di falso comune (materiale od ideologico) ricomprese tra quelle estinguibili.

Il classico "uomo della strada" potrebbe obiettare: cosa c'entra il falso in bilancio, dato che lo scudo può essere fatto solo dalle persone fisiche?

La risposta all'obiezione è la seguente: l'amministratore di una Srl e/o i soci hanno occultato ricavi che si sono intascati e li hanno portati all'estero; essi non ricorrerebbero allo scudo

se, quali amministratori o soci concorrenti, corressero il rischio di essere incriminati per dichiarazione infedele e falso in bilancio riferibili alla società; ossia il collegamento funzionale tra le situazioni e le fattispecie è anche qui esistente.

A questo punto, non più il cittadino comune, quanto piuttosto le società si pongono l'ulteriore domanda (che infatti circola nell'opinione pubblica): perché questa volta, a differenza che per gli scudi collegati ai condoni fiscali del 2001-2002, il provvedimento non è stato esteso alle società?

È sicuro che, così facendo, si avrebbe un ulteriore importante flusso di capitali dall'estero. Si tratta, peraltro, com'è evidente, di contemperare la previsione del risultato economico con altre e diverse esigenze, tutte giuridicamente e politicamente importanti, alle quali il governo dovrà, si spera, porre attenzione in una serena valutazione dei pro e dei contro.

Poiché, dunque, lo scudo fiscale, a quanto viene finora pubblicizzato, sta riscuotendo un buon successo, è da auspicare che, nell'ipotesi di un nuovo intervento legislativo sul tema, approfittandosi dell'occasione, vengano meglio precisati alcuni punti che riguardano i profili penalistici, quale ad esempio quello degli atti ostativi di carattere penale relativi alla pendenza del procedimento penale; problemi dovuti, anche a questo proposito, dal rinvio alla normativa sugli scudi del 2001-2002, che appare contraddittoria e si presta a qualche equivoco interpretativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COLLEGAMENTO FUNZIONALE

L'amministratore e/o i soci che hanno esportato fondi illegalmente non sanerebbero se fossero incriminabili in relazione alle scritture